



Bolzano, 22/03/2019

Prot. n. 2019/750/DR-TAA

Allegati: 1

## CONVENZIONE

### PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008 s.m.i. PER LE SEDI DELLA DIREZIONE REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE NEL TRIENNIO 2019 -2021 n. CIG: ZE323F4E91 TRA

**Agenzia del Demanio** (di seguito anche “Agenzia” o “Stazione Appaltante”), Codice Fiscale n. 06340981007, con sede a Roma in Via Barberini n. 38 rappresentata dall’Ing. Sebastiano Caizza, in qualità di Responsabile della Direzione Regionale Trentino Alto Adige, con sede in Piazza Tribunale, 2 - 39100 Bolzano (BZ), domiciliato per la carica presso la suddetta sede, in virtù dei poteri al medesimo attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 1° febbraio 2017 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio, nonché dalla Determinazione del 30 gennaio 2019 n. 85 del Direttore Generale dell’Agenzia del Demanio

## E

**Boma S.r.l.** (di seguito indicata anche come “Società”) con sede in Bolzano, Via Novacella 32, C.F./P.IVA 00217070218, in persona del Dott. Paolo Bonvicini, nato a Bolzano il 11/12/1951, domiciliato per la carica presso la sede legale, che interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, in virtù dei poteri al medesimo spettanti ai sensi dello Statuto sociale,

## PREMESSO CHE

- attraverso la presente Convenzione l’Agenzia intende assicurarsi lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria del personale occupato presso gli uffici della Direzione Regionale **Trentino Alto Adige** in **Piazza Tribunale n.2, 39100 Bolzano** e **Ufficio in via Romagnosi 11/A 39100 Trento**, nonché delle altre attività contemplate dal Dlgs. 81/2008 s.m.i.;
- la Società attribuisce le funzioni di Medico Competente, oggetto della presente Convenzione, al Dott. Donatello Campobassi nato a Chieti il 05/04/1973 (collaboratore a contratto), di seguito denominato “Medico Competente”, il quale possiede i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. come attestato dall’iscrizione nell’apposita lista del Ministero della Salute e dal Curriculum Vitae allegati;





- con la sottoscrizione per accettazione del presente Contratto, il Medico Competente esprime la propria immediata disponibilità ad assicurare all'Agenzia del Demanio, Sede della Direzione Regionale Trentino Alto Adige in Piazza Tribunale 2, 39100 Bolzano e Uffici in Via Romangosi 11/A - 38122 Trento, le attività connesse alle proprie attribuzioni, espletate ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Agenzia;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. La presente Convenzione ha ad oggetto le attività connesse al ruolo di Medico Competente così come previste dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.), compresa l'attività di consulenza globale in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Il numero di CIG relativo al presente contratto è ZE323F4E91.
2. Resta inteso che la Convenzione si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., salva revisione del compenso qualora l'impegno divenisse significativamente più oneroso.

### **Art. 3 - Attribuzioni del Medico Competente**

1. Il Medico Competente si impegna ad effettuare nei confronti di tutto il personale in servizio presso gli uffici della Direzione Regionale Trentino Alto Adige la sorveglianza sanitaria, a dare attuazione alle disposizioni di legge vigenti in materia ed a tutti gli adempimenti di competenza come previsti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. con specifico riferimento agli obblighi di cui agli artt. 25 e 29, comma 1, ed alle prescrizioni di cui alla sezione V del medesimo Decreto;
2. In via indicativa e non esaustiva, e secondo modalità da concordare con il Responsabile del Procedimento, Dott. Donatello Campobassi, sarà cura del medico:
  - la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, nei casi prescritti dalla vigente normativa, comprendente sia gli accertamenti preliminari, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni e la loro idoneità alla mansione specifica, che i successivi controlli periodici e le verifiche di idoneità nei cambi mansione;
  - **l'effettuazione, prima del rientro in servizio, delle visite mediche propedeutiche al rientro al lavoro dopo assenza continuativa per malattia o infortunio superiore a 60 giorni;**
  - la collaborazione con il Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi e la predisposizione delle modalità attuative delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
  - la visita agli ambienti di lavoro, congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, secondo la periodicità di legge, al fine delle valutazioni e dei pareri di sua competenza;



- la redazione di una relazione annuale sull'andamento generale della sorveglianza sanitaria, da consegnare al Datore di lavoro;
- la collaborazione all'attività di formazione ed informazione di cui al titolo I, capo III, sezione IV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- l'attività di formazione degli addetti al servizio di primo soccorso;
- informare per iscritto il Datore di lavoro e il lavoratore su ogni giudizio di inidoneità espresso, parziale o temporaneo;
- effettuare le visite mediche eventualmente richieste dal lavoratore in relazione ai rischi professionali;
- effettuare le vaccinazioni eventualmente richieste dal lavoratore in relazione ai rischi professionali;
- elaborare uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria nei confronti del rischio rappresentato dal fumo passivo;
- istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria da custodire presso l'Agenzia con salvaguardia del segreto professionale;
- fornire al lavoratore informazioni sui risultati della visita medica e degli accertamenti sanitari cui lo stesso è stato sottoposto e rilasciare al medesimo, dietro sua richiesta, copia della documentazione sanitaria;
- coadiuvare l'Agenzia in qualunque momento risultasse necessario e per qualsiasi evenienza (a titolo esemplificativo, convocazioni o controlli da parte di Enti od Autorità preposte);
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 45 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- tenere i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto stabilito all'art. 40 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

#### **Art. 4 - Aspetti organizzativi**

1. Il Medico Competente svolgerà la propria attività presso i locali della Società Boma srl siti in 39100 Bolzano via Novacella 32, nei giorni e nelle ore che saranno concordati con l'**Addetto** al Servizio di Prevenzione e Protezione della Direzione Regionale Trentino Alto Adige.

#### **Art. 5 - Svolgimento delle prestazioni**

1. La Società si impegna a fornire le prestazioni oggetto della presente Convenzione attraverso l'operato del Dott. Donatello Campobassi.
2. Qualora la Società intenda sostituire, anche temporaneamente, il medico competente indicato con altro dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di quest'ultimo all'Agenzia, nonché inoltrare la documentazione attestante il possesso da parte dello stesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008. L'Agenzia ha la facoltà, previa valutazione da parte del Responsabile del Procedimento, di accettare o meno il nominativo proposto.

**In ogni caso la Società garantirà la sostituzione del medico nominato nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia impossibilitato ad assicurare al datore di lavoro lo svolgimento, nei tempi previsti, di adempimenti obbligatori (es. visita medica**



**propedeutica al rientro in servizio dopo assenza per infortunio o malattia superiore a 60 giorni).**

3. L'Agenzia rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il Medico Competente e la Società.
4. E' fatto divieto alla Società di cedere, in tutto o in parte, le attività oggetto della presente Convenzione.
5. La Società si impegna, altresì, ad informare tempestivamente l'Agenzia della presenza, tra i soggetti in favore dei quali la stessa o il Medico Competente presti l'eventuale assistenza medica, di dipendenti dell'Agenzia, convenendo le parti sulla non opportunità, salvo situazioni eccezionali per le quali sussiste l'impegno sopra descritto, dell'instaurarsi di rapporti medico-paziente con il personale dell'Agenzia.

#### **Art. 6 - Durata**

1. La presente Convenzione avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sua sottoscrizione , salvo disdetta da comunicare all'altro contraente, mediante atto scritto, tre mesi prima della scadenza di ciascun anno.
2. Resta fermo il diritto di recesso riconosciuto alle parti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2237 c.c.

#### **Art. 7 - Oneri**

1. Sono a carico della Società gli oneri relativi alla copertura assicurativa per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n.136/10, la Società si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato, indicato nella scheda fornitore allegata alla presente Convenzione, nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. La Società si impegna altresì a comunicare all'Agenzia del Demanio, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
2. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
3. In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per la Società e ad anticipare alla stessa gli eventuali pagamenti mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

#### **Art. 9 - Corrispettivo**

1. Per le attività di cui alla presente Convenzione, sarà corrisposto alla Società il compenso, da intendersi **esente IVA**, ai sensi dell'art. 10, comma 18, DPR 633/1972, così articolato:
  - a. importo forfetario annuo fisso a compenso di tutte le prestazioni escluse le visite mediche pari ad €. 300,00 (trecento/00);
  - b. importo per visita di idoneità al videoterminale pari ad € 65,00 (sessantacinque/00);



- c. importo aggiuntivo per visita al personale che si reca in cantiere o in sopralluogo in esterno pari ad € 00/00 (zero/00);
  - d. importo per singola vaccinazione antitetanica richiesta dal lavoratore pari ad €. 25,00 (venticinque/00);
2. Per le trasferte nella sede periferica di Trento sarà riconosciuto, per ogni trasferta, un importo forfetario a copertura di tutte le spese pari a € 125,00 (centoventicinque/00) al netto d'IVA.
  3. Il suddetto compenso si intende comprensivo di ogni altro onere e spesa, sia presente che futuro, sostenuto per l'esecuzione dell'incarico nei modi stabiliti.
  4. Per ogni anno di durata della Convenzione il corrispettivo sarà erogato, dietro presentazione di regolare fattura, in due rate semestrali, ciascuna di importo pari al 50% dell'importo forfetario annuo fisso di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettuate nel semestre di riferimento nella misura prevista rispettivamente alle lettere b), c), e d) del comma 1 del presente articolo.
  5. Il pagamento del corrispettivo avrà luogo, previo accertamento delle prestazioni svolte, della regolarità delle stesse, nonché della regolarità contributiva risultante dal DURC, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, che dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 55/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica, mediante il Sistema di Interscambio (SDI).
  6. La fattura, intestata all'Agenzia del Demanio, c.f. 06340981007, **Direzione Generale, Via Barberini 38**, dovrà obbligatoriamente riportare all'interno del tracciato i seguenti dati: **codice IPA 1XB6M9, ODA n. 2019000807 CIG n. ZE323F4E91**, nonché il numero di protocollo della presente Convenzione.
  7. Per ulteriori adempimenti, nonché al fine di conoscere eventuali altre informazioni da inserire all'interno del tracciato di cui al Sistema di Interscambio, codesta Società, preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, avrà cura di contattare il Responsabile del Procedimento, Franz Wieser, raggiungibile telefonicamente al n. 0471/409216 o via mail all'indirizzo: [franz.wieser@agenziademanio.it](mailto:franz.wieser@agenziademanio.it).
  8. L'Agenzia provvederà alla liquidazione del dovuto a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente indicato nella scheda fornitore allegata.

## **Art. 10 - Risoluzione**

1. In caso di inadempimento agli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, l'Agenzia provvederà a costituire in mora la Società a mezzo lettera raccomandata A/R, concedendo un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione per porre rimedio al contestato inadempimento, con l'espressa avvertenza che, in caso di perdurante inadempienza e mancata rimozione degli effetti pregiudizievoli di essa, la presente Convenzione dovrà intendersi risolta, fermo restando il risarcimento di ogni danno e spesa.
2. Qualora durante l'esecuzione del servizio venga emesso un provvedimento definitivo nei confronti dell'amministratore unico della Società o del Medico Competente designato, la Società ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia e di trasmettere alla stessa il relativo provvedimento. L'Agenzia, in considerazione della natura della prestazione oggetto della presente Convenzione, valuterà la possibilità di risolvere il contratto in base all'incidenza della condanna sulla moralità professionale.



3. E' fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data della risoluzione.
4. A seguito della risoluzione, l'Agenzia potrà affidare l'esecuzione delle attività o di parte di esse ad altro soggetto di propria fiducia.

#### **Art. 11 - Riservatezza e conservazione delle informazioni**

1. La Società, attraverso i propri organi ed incaricati, si impegna, pena la risoluzione della presente Convenzione e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti, a non rivelare a terzi alcuna informazione acquisita in occasione o a causa dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione medesima, salvo esplicita autorizzazione.
2. Resta inteso che, in caso di risoluzione, la Società si impegna a restituire all'Agenzia tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati.

#### **Art. 12 - Codice Etico**

1. La Società si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Stazione Appaltante ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it), ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre la Stazione Appaltante al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto Decreto.
2. L'inosservanza di tale impegno ovvero il mancato possesso dei requisiti dichiarati dal Medico Competente ai fini della formalizzazione del presente contratto, costituiranno grave inadempimento, tale da comportare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.
3. La Società si impegna, inoltre, a manlevare la Stazione Appaltante da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

#### **Art. 13 - Controversie**

1. Le parti concordano che qualsivoglia controversia scaturente dalla presente Convenzione sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Bolzano.

#### **Art. 14 - Consenso al trattamento dei dati personali**

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato contratto. Il trattamento di dati personali in parole sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi



all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

2. Le Parti dichiarano di essere informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'trattamento del presente Contratto.

#### **Art. 15 - Domicilio**

1. Per tutti gli effetti nascenti dalla presente Convenzione la Società elegge il proprio domicilio in Via Novacella 32 - 39100 Bolzano.

#### **Art. 16 - Comunicazioni**

1. Ogni comunicazione relativa al presente incarico dovrà essere trasmessa, alla Direzione Regionale Trentino Alto Adige site in 39100 Bolzano, Piazza Tribunale n. 2,

#### **Art. 17 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Contratto, l'affidamento dell'incarico è in tutto disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. 207/10, relativamente alle parti ancora in vigore, nonché dalle norme vigenti in materia e dal codice civile.

Bolzano, 22/03/2019

Per l'Agenzia del Demanio  
Il Responsabile della Direzione Regionale  
Ing. Sebastiano Caizza

Per la Boma Srl  
Il Legale Rappresentante  
Dott. Paolo Bonvicini

*Per accettazione,*

IL MEDICO COMPETENTE  
*Dott. Donatello Campobassi*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. la Società dichiara espressamente di accettare le clausole contenute agli artt. 2, 5, 7, 9, 10 e 13 della presente Convenzione.

Per la Boma Srl  
Dott. Paolo Bonvicini

#### **Allegati:**

- Copia documento di identità del legale rappresentante della Boma SRL

Questo documento si compone di 7 pagine